

Circolare sui pareri per la progressione in carriera dei magistrati d'appello e di tribunale applicati alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale e di quelli in servizio presso la D.N.A.

(Circolare n. P-2078 del 28 gennaio 2000 - Deliberazione del 19 gennaio 2000)

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 19 gennaio 2000, ha approvato la seguente circolare:

“Il Consiglio,

- considerato che è stata riscontrata la circostanza che, in occasione delle progressioni in carriera dei magistrati in servizio - a vario titolo - presso gli uffici della Suprema Corte di Cassazione ovvero presso la Procura Generale della medesima, i necessari pareri sulla meritevolezza o meno di tali magistrati alle singole progressioni in carriera non risultano essere espressi dalla medesima autorità ma promanano ora dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, ora dal Capo dell'ufficio giudiziario cui il singolo magistrato in valutazione è addetto, ora, infine, risultano essere rilasciati a firma congiunta del Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale presso la medesima;

- ritenuta la ingiustificatezza di siffatta disomogeneità il Consiglio ha ritenuto di chiedere all'Ufficio Studi e Documentazione una relazione che, in base alla vigente normativa, fornisca chiarimenti in ordine alla individuazione dell'organo competente al rilascio dei pareri per la progressione in carriera dei magistrati di cui sopra;

- l'Ufficio Studi e Documentazione ha risposto con parere n. 334/99 del 6.10.1999 (all. A) ritenendo che vada preliminarmente considerato se l'organo consultivo viene compulsato al fine della valutazione della idoneità alle funzioni direttive superiori del magistrato in scrutinio ovvero se la pratica di progressione in carriera sia relativa ad altra idoneità: nel primo caso il Consiglio Superiore della Magistratura si avvarrà esclusivamente dei rapporti dei dirigenti degli uffici - da individuarsi rispettivamente nel Presidente della Corte di Cassazione, per gli addetti a tale ufficio, nel Procuratore Generale, per gli addetti alla Procura Generale, e nel Procuratore Nazionale Antimafia, per gli addetti alla Direzione Nazionale antimafia (ufficio che, ai sensi dell'art. 76 *bis* dell'Ord. Giud. è istituito “nell'ambito della Procura Generale”) -, in tutti gli altri casi sarà il Consiglio Giudiziario di Roma ad esprimere il parere richiesto;

- l'avviso espresso dall'Ufficio Studi si fonda essenzialmente sul dato che, mentre per la nomina a magistrato di appello e per la idoneità a magistrato di cassazione è lo stesso testuale dato normativo ad imporre la formulazione da parte dei Consigli Giudiziari dei pareri per la progressione in carriera (cfr. rispettivamente art. 1 L. 570/66 ed art. 2 L. 831/73), per la valutazione della idoneità al conferimento delle funzioni direttive superiori una analoga disposizione è esclusivamente contenuta nella circolare consiliare del 22.2.1985 in tema di pareri la quale tuttavia, espressamente,

esclude siffatto momento consultivo per ciò che concerne “i magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale presso la Corte, per i quali, allo stato della legislazione, rimane ferma la disposizione di richiesta di rapporti ai dirigenti della Corte stessa”;

- fatta tale premessa, l'Ufficio Studi e Documentazione ritiene, anche con il conforto della dottrina esistente sul punto che, in base alla norma di radicamento generale della competenza *ratione loci* concernente i magistrati addetti agli uffici giudiziari, secondo la quale il Consiglio Giudiziario chiamato ad esprimere il parere è di volta in volta individuato in ragione della sede in cui si trova l'ufficio di appartenenza del magistrato, spetti al Consiglio Giudiziario di Roma esprimere i pareri concernenti le progressioni in carriera diverse dalla idoneità alle funzioni direttive superiori per i magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale (logicamente si tratterebbe esclusivamente dei magistrati applicati - di tribunale o di appello - e di quelli assegnati alla Direzione Nazionale Antimafia, in quanto coloro che ad altro titolo operano presso la Cassazione ovvero la Procura Generale non possono non avere già conseguito la idoneità alla nomina a magistrato di cassazione);

- ritiene il Consiglio che l'avviso dell'Ufficio Studi non possa essere condiviso;

- invero, osta a tale condivisione, la circostanza che, in linea di principio, l'esercizio della funzione consultiva, tanto più se ripartita fra più organi in base ad un criterio di appartenenza territoriale di quanti sono sottoposti a valutazione, presupponga la esistenza di una qualche forma di raccordo o di legame fra quanti esaminano e quanti sono esaminati;

- si consideri, a comprova del fatto che lo svolgimento della funzione consultiva da parte dei singoli Consigli Giudiziari presuppone la sussistenza in capo all'organo consulente di un flusso di informazioni anche dovuto alla conoscenza personale, che la vigente circolare in materia di espressione di pareri da parte dei Consigli Giudiziari indica fra le fonti di conoscenza utilizzabili anche i “fatti accertati a seguito di notizie riferite dai componenti del Consiglio Giudiziario”;

- appare evidente che una tale forma di raccordo non è realizzabile fra il Consiglio Giudiziario di Roma e la Corte di Cassazione o la Procura Generale essendo questi uffici non appartenenti al distretto giudiziario di Roma;

- né appare insuperabile l'argomento normativo concernente la necessità dell'espressione del parere del Consiglio Giudiziario, ritiene infatti il Consiglio che la cogenza delle norme contenute negli artt. 1 L. 570/66 e 2 L. 831/73 si esaurisce, per la parte che qui interessa, nel prevedere la ineludibile necessità dell'esercizio della funzione consultiva, ma non anche nel disporre che tale potere sia esclusivamente attribuito ai vari Consigli Giudiziari;

- non è un caso che la stessa normativa preveda, a conferma della ineludibilità del flusso informativo che deve avvicinare l'organo referente con i soggetti referenziati, che per i magistrati addetti al Ministero della Giustizia siffatta funzione sia rimessa al Consiglio di Amministrazione di quel dicastero;

- peraltro, secondo una prassi ormai consolidata e non oggetto di alcuna contestazione che fornisce un'ulteriore riscontro all'esigenza di collegamento fra organo referente e magistrati sottoposti a valutazione, nei confronti dei magistrati che operano presso il Consiglio Superiore della Magistratura la funzione referente è svolta dal suo Comitato di Presidenza;

- appare, pertanto, ancor più ragionevole ritenere che tale specificità di disciplina valga per quanti, pur addetti ad uffici giudiziari non sono incardinati in uffici appartenenti ad alcun distretto (non potendosi certo equiparare la posizione dei magistrati applicati presso la Corte di Cassazione o presso la Procura Generale a quella di quanti non siano addetti ad uffici giudiziari, per i quali, invece, una espressa disposizione normativa prevede la sottoposizione alla funzione consultiva del Consiglio Giudiziario di Roma);

- esclusa, pertanto, la "competenza" del Consiglio Giudiziario di Roma, l'unica altra opzione ragionevole è quella di affermare che il compito di formulare i pareri per le progressioni in carriera riguardanti i magistrati in servizio, sia come consiglieri della Corte di Cassazione ovvero come sostituti presso la Procura Generale ovvero come applicati presso tali organi od infine operanti presso la Direzione Nazionale Antimafia spetti ai vertici dei due uffici, dovendosi, in particolare, ritenere che la specificità delle funzioni svolte presso questi uffici renda più opportuna la congiunta espressione del parere da parte dei due organi di vertice della giurisdizione a prescindere dalle funzioni, giudicanti o requirenti, svolte dal magistrato in valutazione.

all'unanimità,

delibera

- che i pareri espressi per le progressioni in carriera dei magistrati in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte di Cassazione e presso la Procura Generale di questa, compresi fra essi quanto operano presso la Direzione Nazionale Antimafia, siano richiesti congiuntamente al Presidente della Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale.